**DECISIONE (UE) 2026/1099 DEL CONSIGLIO**

**del 27 aprile 2026**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione di Pechino sulla vendita giudiziaria di navi»)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere b) e c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ([1]),

considerando quanto segue:

(1) La convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi («convenzione») è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022.

(2) Conformemente alla decisione (UE) 2024/414 del Consiglio ([2]), la convenzione è stata firmata il 14 marzo 2024 a nome dell'Unione per le materie di competenza esclusiva dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(3) La convenzione costituisce il primo strumento internazionale che istituisce un regime armonizzato per conferire effetti internazionali alle vendite giudiziarie, preservando nel contempo il diritto interno che disciplina la procedura delle vendite giudiziarie e le circostanze in cui tali vendite conferiscono un titolo di proprietà libero da qualsiasi peso. La convenzione rafforza il quadro giuridico internazionale vigente in materia di trasporto marittimo e navigazione e apporta un utile contributo allo sviluppo di relazioni economiche internazionali armoniose. Garantendo la certezza del diritto quanto al titolo che l'acquirente acquisisce sulla nave quando essa naviga a livello internazionale, la convenzione mira a massimizzare il prezzo che la nave è in grado di attrarre sul mercato e i proventi disponibili per la distribuzione tra i creditori, nonché a promuovere il commercio internazionale. È pertanto auspicabile che la convenzione sia applicata quanto prima.

(4) La conclusione della convenzione a nome dell'Unione contribuirà a garantire la certezza del diritto e la prevedibilità a livello internazionale ed europeo creando un regime uniforme per gli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, che sono obiettivi fondamentali dell'Unione da realizzare nelle sue attività conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea.

(5) L'Unione sta sviluppando una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. In tale contesto il legislatore dell'Unione ha adottato, tra l'altro, il regolamento (UE) n. 1215/2012 ([3]) e il regolamento (UE) 2020/1784 ([4]) del Parlamento europeo e del Consiglio. L'Unione ha pertanto competenza esclusiva sulle materie disciplinate da tali regolamenti, mentre le altre materie disciplinate dalla convenzione non rientrano in tale competenza.

([1]) Approvazione del 26 marzo 2026.
([2]) Decisione (UE) 2024/414 del Consiglio, del 21 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 7 dicembre 2022 (GU L, 2024/414, 29.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/414/oj).
([3]) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1215/oj).
([4]) Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (documenti di servizio) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1784/oj).